

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI PIANI DI STOCK OPTION/GRANT DA PARTE DEI SOGGETTI CHE APPLICANO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Disclaimer: La scheda è composta da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fatti-specie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.

Fattispecie

Una Società, che redige il bilancio d'esercizio secondo le norme del Codice civile intende sviluppare una propria politica contabile, ai sensi dell'OIC 11, per la contabilizzazione dei piani di assegnazione di azioni, o opzioni su azioni, ai propri dipendenti o amministratori a fronte di servizi ricevuti ai sensi degli articoli 2357, 2349 comma 1, 2441 comma 8 e 2389 del Codice civile prendendo a riferimento il principio contabile internazionale IFRS 2 *Share-based payment*.

Comportamento contabile

I piani di stock option/stock grant in esame sono i seguenti:

- assegnazione gratuita o a pagamento ai propri dipendenti di azioni proprie (art. 2357 c.c.);
- assegnazione gratuita di azioni a beneficio dei dipendenti in virtù di un aumento gratuito di capitale effettuato ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.;
- assegnazione di azioni a beneficio dei dipendenti a seguito di un aumento di capitale a pagamento effettuato ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c.; e
- Piani di azionariato agli amministratori secondo le previsioni dell'art. 2389 c.c.

La contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a detta fattispecie.

Al riguardo, il Principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio" prevede che *"Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) Le finalità e i postulati di bilancio"* (paragrafo 4, "Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC").

Nel caso di specie non si ravvedono all'interno dei principi contabili nazionali disposizioni applicabili in via analogica. Pertanto, in assenza di disposizioni da applicare in via analogica, il redattore del bilancio sviluppa una propria politica contabile facendo riferimento alle finalità e ai postulati del bilancio.

Con riferimento alla possibilità di applicare gli IAS/IFRS in assenza di una specifica regola dei principi contabili nazionali, il paragrafo 7 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte dell'OIC 11 chiarisce che: *"Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata."*

Pertanto, per poter prendere a riferimento il principio internazionale IFRS 2, è necessario, verificare che detto principio risulti conforme ai postulati previsti dall'OIC 11. Il paragrafo 15 dell'OIC 11 prevede che *"I postulati del bilancio sono i seguenti: a) Prudenza; b) Prospettiva della continuità aziendale; c) Rappresentazione sostanziale; d) Competenza; e) Costanza nei criteri di valutazione; f) Rilevanza; g) Comparabilità."*

In estrema sintesi, l'IFRS 2, per i piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale, di regola prevede la rilevazione del costo a conto economico, lungo la durata del piano, in contropartita ad una riserva di patrimonio netto.

Non si ravvedono incompatibilità tra quanto previsto dall'IFRS 2 e i postulati del bilancio previsti dall'OIC 11, in particolare si osserva che non vi è un problema di prudenza in quanto la contabilizzazione della riserva è contabilizzata da un costo che viene rilevato a conto economico per competenza, ossia quando i servizi sono ricevuti. L'IFRS 2 consente di rappresentare in bilancio l'effettivo costo sostenuto dalla società per i servizi resi dai dipendenti e pertanto fornisce una rappresentazione sostanziale della remunerazione del personale, che è pagato tramite azioni.

Conseguentemente, nel caso di specie nulla vieta che il redattore del bilancio possa sviluppare una propria politica per la contabilizzazione dei piani di stock option/stock grant prendendo a riferimento le disposizioni dell'IFRS 2. In tal caso, la società applica tale politica contabile a tutti i piani di stock option/stock grant e considera i requisiti di informativa previsti dal medesimo principio. Si applicano ove pertinenti le disposizioni sui cambiamenti di principi contabili contenute nell'OIC 29.

Trattamento fiscale

I presenti chiarimenti esulano da qualunque valutazione in merito alla portata delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2342 del Codice civile in relazione agli aumenti di capitale sociale previsti nel contesto dei piani di stock option/stock grant.

[*Trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta nei bilanci relativi ad esercizi precedenti all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 \(legge di bilancio 2025\).*](#)

L'articolo 83 del TUIR, come modificato dall'articolo 13-bis, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, estende il principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti *IAS adopter*, anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, assumendo, ai fini fiscali, le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni adottate in bilancio.

Nello specifico, a seguito delle modifiche apportate dal citato articolo 13-bis al Testo unico delle imposte sui redditi, l'articolo 83 del TUIR delinea il seguente quadro interpretativo:

- i) la rilevanza fiscale del concetto di "derivazione rafforzata" riguardante i soggetti IAS/IFRS *adopter* è stata sostanzialmente estesa anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al Codice civile;
- ii) le disposizioni dettate per i soggetti IAS/IFRS con i decreti ministeriali 1° aprile 2009, n. 48 e 8 giugno 2011 sono state estese, *"in quanto compatibili"*, ai soggetti "Nuovi OIC".

Al riguardo, il secondo periodo del comma 11, dell'articolo 13-bis in argomento ha previsto che *"Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".*

In attuazione di quest'ultima previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 3 agosto 2017 (di seguito, anche, "DM"), che reca disposizioni di revisione del decreto ministeriale 8 giugno 2011 (di seguito, anche, "Decreto IAS II"), nonché di coordinamento della normativa prevista dai decreti ministeriali 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, anche, "Decreto IAS I") e 8 giugno 2011 per i soggetti IAS/IFRS ai fini dell'applicazione ai soggetti "Nuovi OIC" a norma dell'articolo 83, comma 1-bis, del TUIR (articolo 2).

Detto DM è stato emanato per rendere più agevole l'individuazione delle disposizioni dei Decreti IAS I e II ritenute compatibili con l'impianto dei nuovi principi contabili nazionali.

Ciò posto, si ritiene che, benché l'articolo 2, comma 1, lett. b), del DM non richiami espressamente l'articolo 6 del Decreto IAS II, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, si applica al bilancio ITA GAAP, la qualificazione e l'imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale.

Milita a favore di tale conclusione anche la circostanza che, nel caso di specie, in applicazione del principio OIC 11, è stata mutuata nel proprio bilancio la medesima impostazione contabile prevista dal principio IFRS 2.

Ragioni di coerenza sistematica e di non discriminazione tra soggetti *IAS* e *OIC adopter*, inducono, pertanto, a ritenere che in relazione al medesimo fatto gestionale, a parità di trattamento contabile debba essere adottato un altrettanto coerente trattamento fiscale.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le qualificazioni di bilancio derivanti dalla corretta applicazione del combinato disposto dei principi contabili OIC 11 e IFRS 2, limitatamente ai costi *de quibus* rilevati a conto economico, possano trovare riconoscimento fiscale anche per i soggetti *OIC adopter*.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all'IRAP, stante il principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale e alle condizioni di seguito esposte.

A tal proposito, si evidenza che i componenti negativi derivanti dall'applicazione dell'IFRS 2 assumono rilevanza fiscale ai fini IRAP, a condizione che questi siano stati correttamente contabilizzati a conto economico quali spese del personale. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (decreto IRAP), per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, “è ammessa *in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo.*”

Di conseguenza, i componenti negativi in esame assumono rilevanza fiscale anche ai fini IRAP, se e nella misura in cui detti oneri siano classificabili, ai sensi dei principi contabili applicati dall'impresa, tra i costi per il personale individuati dall'articolo 11 del decreto IRAP e nei limiti ivi previsti.

[*Trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta nei bilanci successivi all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 \(legge di bilancio 2025\).*](#)

Con l'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) è stato aggiunto in fine all'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, il seguente comma:

«6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni».

Come chiarito nella relazione illustrativa al d.d.l. di bilancio 2025-2027, la novella dell'articolo 95 del TUIR è finalizzata a trattare detti costi alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso, sarà, pertanto, consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.

Ne deriva che per i piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, la deduzione dei componenti negativi, rilevati in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, sarà ammessa solo al momento dell'avvenuta assegnazione delle azioni ai beneficiari del piano.

Qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da *stock option* assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili.

La richiamata relazione illustrativa precisa inoltre che il suddetto nuovo regime di deducibilità si applica, per ragioni di coerenza sistematica, anche ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.

Con riferimento all'identificazione delle operazioni da assoggettare alla novella, avendo riguardo, in particolare, alla decorrenza temporale, si rammenta che il comma 863 della legge di bilancio 2025 precisa che *«Le disposizioni di cui al comma 862 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi»*.

Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 sono pertanto applicabili a tutte le nuove offerte di *stock option* o *stock grant* effettuate nei confronti dei dipendenti i cui oneri correlati sono rilevati contabilmente, in ossequio al principio contabile IFRS 2, per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

I costi del personale iscritti a conto economico nell'esercizio 2025 o successivi, ma riferiti ad offerte effettuate ai dipendenti in esercizi precedenti (i.e., quelle il cui *vesting period* è iniziato e i relativi oneri sono stati dedotti anteriormente all'esercizio 2025) continueranno, invece, ad assumere rilevanza fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 giugno 2011.

Tuttavia, nel caso in cui i suddetti oneri siano contabilizzati per la prima volta nel bilancio della Società in un'annualità successiva a quella di *grant date* (i.e., fattispecie in cui il *vesting period* sia iniziato precedentemente all'annualità di prima imputazione a conto economico) dovrà tenersi conto delle specifiche disposizioni previste dal richiamato comma 863, secondo cui la nuova disciplina opera con riferimento alle *“operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi”*. Ne consegue che nel caso dei piani con *vesting period* antecedente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ma i cui oneri siano rilevati per la prima volta nel bilancio riferito a quest'ultimo esercizio o in quelli successivi (ad esempio, *grant date* nell'esercizio 2024 e prima imputazione degli oneri nell'esercizio 2025) opereranno le nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2025.

Natura delle riserve da stock option o stock granting iscritte a fronte di oneri rilevati per la prima volta nei bilanci successivi all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in merito alla natura delle riserve da *stock option* o *stock granting* connesse a operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri siano rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025, nel periodo intercorrente tra la data di offerta (c.d. *grant date*) e quella di maturazione (c.d. *vesting period*).

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 giugno 2011 la riserva da *stock option* o *stock granting* iscritta in contropartita degli oneri rilevati a conto economico assume, in linea generale, natura di riserva di capitali.

La relazione illustrativa al d.d.l. di bilancio 2025-2027 afferma tuttavia che *“qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da stock option assumerà ai fini fiscali la natura di riserva di utili”*.

Il legislatore ha pertanto condizionato l'eventuale conversione della natura della riserva in commento da capitale a utile (ai fini fiscali) alla circostanza che le opzioni non vengano in concreto esercitate.

Ne deriva che, anche con riferimento ai piani di stock option e stock grant disciplinati dalla nuova normativa, gli incrementi della riserva di patrimonio netto non assumono *ab origine* la natura di utili fiscali. L'eventuale mancato esercizio dei diritti di opzione comporterà, tuttavia, la trasformazione della suddetta riserva, ai soli fini fiscali, da capitale a utile.